

TAR VENETO - SEZIONE III - SENTENZA DEL 15 DICEMBRE 2009, N. 3600: il divieto generalizzato di detenere più di un cane in ogni abitazione è in contrasto con la “tutela degli animali di affezione”.

La norma del Regolamento di Polizia Urbana che prevede il divieto di detenere più di un cane in ogni abitazione in modo assolutamente generalizzato e incondizionato, senza distinguere situazioni oggettivamente diverse, quali, ad esempio, la taglia di detti animali o le dimensioni delle abitazioni, la disponibilità di cortili, ecc... contrasta con la tutela degli “animali di affezione” di cui alla L. 281/91.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 1082/1999 proposto da *****, rappresentata e difesa dagli avv.ti ***** e *****, con elezione di domicilio presso lo studio della prima in Venezia-Mestre, via *****, come da mandato a margine del ricorso;

contro

il Comune di Sanguinetto, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento comunale 103.1999 n. 7377/98, con il quale viene ordinato alla ricorrente di tenere un solo cane nella propria abitazione.

Visto il ricorso, notificato il 6.5.1999 e depositato presso la Segreteria il 14.5.1999, con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio;

visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2009 il dott. Giuseppe Di Nunzio;

nessuno è comparso per la parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame la ricorrente impugna il provvedimento col quale il Comune di Sanguinetto le ha vietato di detenere due cani e l'art. 45 del Regolamento di P.U. che prevede il divieto di detenere più di un cane "di qualunque specie esso sia" in ciascuna abitazione.

Il ricorso è fondato dell'assorbente motivo di violazione dell'art. 1 L. 281/91, in quanto il richiamato art. 45 contrasta con la tutela degli "animali di affezione" di cui all'invocata L. 281/91ove prevede il divieto di detenere più di un cane in ogni abitazione in modo assolutamente generalizzato e incondizionato, senza distinguere situazioni oggettivamente diverse, quali, ad esempio, la taglia di detti animali o le dimensioni delle abitazioni, la disponibilità di cortili, ecc...

Il gravame pertanto è accolto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo Accoglie e, per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna il comune di Sanguinetto al pagamento delle spese di giudizio, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori, a favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente, Estensore

Elvio Antonelli, Consigliere

Stefano Mielli, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO
